

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3991-A

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE FOLLIERI)

Comunicata alla Presidenza il 7 maggio 1999

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64, recante disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal Ministro di grazia e giustizia**

(V. Stampato Camera n. 5829)

approvato dalla Camera dei deputati il 28 aprile 1999

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 aprile 1999*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 1 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6
Allegato	»	7
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 302, riformulò l'articolo 567 del codice di procedura civile, che, al secondo comma, dispone: «Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso, nonchè i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari».

Nell'ipotesi in cui la citata documentazione non è depositata nei termini prescritti, il successivo quarto comma del medesimo articolo 567 stabilisce che «il giudice dell'esecuzione pronuncia ad istanza del debitore o di ogni altra parte interessata o anche di ufficio l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva (...) disponendo che sia cancellata la trascrizione del pignoramento».

Il termine in questione si è dimostrato, sin dal primo momento, inadeguato per il gran numero dei procedimenti esecutivi che, di fatto, hanno paralizzato gli uffici competenti, abilitati al rilascio della certificazione.

Ciò indusse il Governo ad introdurre, nell'ambito del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1998, n. 339, una norma transitoria con la quale si prorogava il termine di cui all'articolo 567 del codice di procedura civile, riguardante le procedure esecutive per le quali l'istanza di vendita

risultava proposta prima dell'entrata in vigore della legge n. 302 del 1998.

In sede di conversione il Parlamento ha diversamente modulato i termini entro cui produrre la documentazione fissandoli in: «(...) quattro mesi per le procedure esecutive immobiliari nelle quali il ricorso (...) è stato depositato entro il 31 dicembre 1995, (...) sei mesi se il ricorso è stato depositato entro il 31 dicembre 1996, (...) nove mesi se il ricorso è stato depositato entro il 31 dicembre 1997 e dodici mesi se il ricorso è stato depositato entro la data di entrata in vigore della (...) legge».

Anche tali termini si sono dimostrati insufficienti.

Di qui il disegno di legge n. 3991 che è volto a convertire il decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64, recante disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile.

La nuova disposizione che sostituisce l'articolo 13-bis della legge 3 agosto 1998, n. 302, aggiunto dall'articolo 4 del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1998, n. 399, prevede termini più ampi che dovrebbero superare gli inconvenienti riscontrati.

E così, il termine per l'allegazione della più volte richiamata documentazione ha le seguenti scadenze:

«a) 21 dicembre 1999, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1995;

b) 21 aprile 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1997;

c) 21 luglio 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1998;

d) 21 ottobre 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1999».

La Camera dei deputati, inoltre, ha apportato una modificazione al testo del decreto-legge, inserendo, dopo l'articolo 1, l'articolo 1-bis, secondo cui «per i procedimenti esecutivi pendenti alla data dell'8 settembre 1998, anche se dichiarati estinti per effetto dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 302, in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2945 del codice civile, l'effetto interruttivo della prescrizione rimane fermo fino alla dichiarazione d'estinzione» e da tale dichiarazione inizia a decorrere il nuovo periodo di prescrizione.

In sostanza, essendo stata introdotta l'innovazione della procedura estintiva, legata alla mancata produzione della documentazione indicata nel citato articolo 1 della

legge n. 302 del 1998, (certificazione, a volte, indispensabile e non per volontà dell'interessato) è prevalsa l'idea di derogare alla previsione del terzo comma dell'articolo 2945 del codice civile, alla stregua del quale, «se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo», che è l'atto di pignoramento del bene immobile.

Si è voluto, con tale disposizione, salvaguardare il titolare del diritto di credito, che soltanto per difficoltà oggettive non ha potuto coltivare la propria pretesa in sede esecutiva. Per raggiungere tale obiettivo è stato spostato il momento di decorrenza della prescrizione dall'atto di pignoramento immobiliare alla dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva.

FOLLIERI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BESOSTRI)

5 maggio 1999

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64, recante disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 1999, N. 64

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. 1. Per i procedimenti esecutivi pendenti alla data dell'8 settembre 1998, anche se dichiarati estinti per effetto dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 302, in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2945 del codice civile, l'effetto interruttivo della prescrizione rimane fermo fino alla dichiarazione di estinzione e il nuovo periodo di prescrizione inizia a decorrere dalla data di tale dichiarazione».

Decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 1999.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 302, e, in particolare, l'articolo 1 che, nel riformulare l'articolo 567 del codice di procedura civile, ha introdotto l'obbligo del deposito della documentazione necessaria alla vendita, nel termine di sessanta giorni, a pena di estinzione della procedura esecutiva;

Visto l'articolo 13-*bis* della citata legge n. 302 del 1998, aggiunto dall'articolo 4 del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1998, n. 399, che ha introdotto una disciplina transitoria relativamente ai procedimenti per i quali l'istanza di vendita risultava proposta anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge;

Considerato che i termini stabiliti dalle citate disposizioni si sono rilevati inadeguati, in relazione alle obiettive difficoltà dell'acquisizione della documentazione presso gli uffici competenti, e che, per effetto di tali difficoltà, si profila il diffuso pericolo che molte procedure esecutive siano dichiarate estinte con la relativa cancellazione della trascrizione del pignoramento;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni dirette alla proroga dei termini sopraindicati:

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione
prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di
procedura civile**

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. L'articolo 13-*bis* della legge 3 agosto 1998, n. 302, aggiunto dall'articolo 4 del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1998, n. 399, è sostituito dal seguente:

«Art. 13-*bis* (*Norma transitoria*) - 1. Il termine per l'allegazione della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, ha le seguenti scadenze:

- a) 21 dicembre 1999, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1995;
- b) 21 aprile 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1997;
- c) 21 luglio 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1998;
- d) 21 ottobre 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1999».

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 1.

Identico.

Articolo 1-bis.

1. Per i procedimenti esecutivi pendenti alla data dell'8 settembre 1998, anche se dichiarati estinti per effetto dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 302, in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2945 del codice civile, l'effetto interruttivo della prescrizione rimane fermo fino alla dichiarazione di estinzione e il nuovo periodo di prescrizione inizia a decorrere dalla data di tale dichiarazione.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1999.

SCÀLFARO

D'ALEMA - DILIBERTO

VISTO, *il Guardasigilli*: DILIBERTO

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

